

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture

**Bilancio dell'audizione e della partecipazione
della popolazione, 09.04.2020**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Raumentwicklung ARE
Office fédéral du développement territorial ARE
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE
Uffizi federali da sviluppo del territorio ARE

IMPRESSUM

Editore

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Servizi federali coinvolti nell'elaborazione

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE)

Citazione

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE (2020) :

Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

Bilancio dell'audizione e della partecipazione della popolazione. Berna.

Versione elettronica scaricabile

www.are.admin.ch/sac

Disponibile anche in tedesco e francese.

Decreto del Consiglio federale dell'8 maggio 2020.

Foglio federale (FF) n° 31 del 30 giugno 2020:

FF 2020 5176.

Per favorire la leggibilità si rinuncia al duplice utilizzo della forma maschile e femminile. Naturalmente le designazioni di persone e funzioni valgono per entrambi i sessi.

© Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Berna, 09.04.2020

Indice

1	Pareri pervenuti	4
2	Risultati materiali	5
2.1	Situazione iniziale - La pianificazione alimentare come base per il Piano settoriale SAC	5
2.2	Situazione iniziale - Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC	5
2.3	Scopo	5
2.4	Valenza e campo di applicazione.....	6
2.5	Obiettivo del Piano settoriale	6
2.6	Indicazioni	7
2.6.1	Indicazione 1	7
2.6.2	Indicazione 2	7
2.7	Principi.....	8
2.7.1	Garanzia a lungo termine delle SAC.....	8
2.7.2	Inventari SAC e qualità delle SAC	11
2.7.3	Misure di compensazione	15
2.7.4	Gestione delle SAC da parte delle autorità federali e dei servizi federali	17
2.7.5	Monitoraggio dell'evoluzione degli inventari SAC	21
2.7.6	Rendiconto e verifica degli inventari SAC	22
2.7.7	Casi speciali	22
2.7.8	Regolamentazioni in funzione della base di dati dei Cantoni.....	25
2.8	SAC e ponderazione degli interessi	27
2.9	Obblighi delle singole autorità	27
2.10	Prove	27
2.11	Conclusioni	28
3	Elenco dei partecipanti alla consultazione	29

1 Pareri pervenuti

La procedura di consultazione e di partecipazione pubblica in merito al Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) si è svolta tra il 20 dicembre 2018 e il 26 aprile 2019.

Complessivamente sono 111 i pareri pervenuti da parte di tutti i Cantoni, diversi Comuni, partecipanti regionali, conferenze, associazioni e organizzazioni, partiti politici, aziende e privati. Con questi pareri sono state depositate complessivamente 1300 diverse richieste e osservazioni riguardanti il Piano settoriale SAC (compreso il Rapporto esplicativo). La tabella sottostante fornisce una panoramica sui pareri pervenuti.

Partecipanti suddivisi in categorie	Pareri pervenuti
Cantoni (Consiglio di Stato)	26
Altri Uffici cantonali	13
Conferenze / Commissioni	3
Partecipanti regionali e gruppi di pianificazione	6
Comuni	15
Associazioni / Organizzazioni / Fondazioni	35
Aziende	6
Privati	2
Partiti politici	5

Qui di seguito vengono presentate le principali richieste contenute nei 111 pareri e la loro eventuale considerazione nell'elaborazione del Piano settoriale SAC. In tal modo si adempie all'articolo 16 lettera b dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1). In linea generale non sono state affrontate le singole richieste e le modifiche d'importanza secondaria, ad esempio di tipo redazionale.

2 Risultati materiali

2.1 Situazione iniziale - La pianificazione alimentare come base per il Piano settoriale SAC

Alcuni Cantoni (FR, NE, SG, TG, VD, ZH), PSS, Cercle Sol, due partecipanti regionali (AgriGenève, RWU), un Comune nonché FSU si sono espressi in merito alla pianificazione alimentare come base per il Piano settoriale SAC con 15 richieste e osservazioni.

TG e ZH sottolineano che gli inventari SAC dei Cantoni non soddisfano tutti i requisiti di qualità stabiliti nella Guida 2006 dell'ARE. Quest'ultima dovrebbe essere tenuta in considerazione per il calcolo del potenziale alimentare dei 438 460 ha di SAC. NE e FSU, inoltre, sottolineano come occorra includere nel calcolo il cambiamento climatico, e in particolare i futuri periodi di siccità.

- ➔ *Entrambi questi punti rafforzano la tesi secondo cui l'estensione minima di 438 460 ha di SAC, nell'ottica della sicurezza alimentare in caso di grave penuria, non dovrebbe essere ridotta.*
- ➔ *Attualmente non è possibile prevedere quali opportunità e rischi possa comportare il cambiamento climatico per la produzione di generi alimentari.*

2.2 Situazione iniziale - Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC

La maggioranza dei Cantoni (AI, BE, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, TG, TI, VD, ZG, ZH), PVL e PSS, economiesuisse, USC, Cercle Sol, un partecipante regionale (AgriGenève), un Comune, alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni ambientaliste, economiche e agricole (15), un'azienda (SoilCom GmbH) e un privato si sono espressi in merito al tema delle «Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC» con oltre 60 richieste e osservazioni.

La maggior parte dei commenti relativi a questo capitolo riguardano i principi 4 e 5. La loro valutazione, pertanto, è contenuta nei paragrafi relativi a questi due principi. Le indicazioni sulle due fasi dell'elaborazione del Piano settoriale sono contenute nel principio 17.

2.3 Scopo

Quasi la metà dei Cantoni (AI, BL, BS, FR, GL, NE, SG, SH, TG, UR, VD, ZH), PLR, PVL e PSS, ACS, economiesuisse, USC e USAM, CFNP, un partecipante regionale (Pro Agricultura Seeland), alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni agricole (9), la società Aeroporto di Zurigo SA nonché un privato si sono espressi sullo scopo del piano settoriale con 40 richieste e osservazioni.

In linea di principio, nessun partecipante all'audizione ha preso posizione contro lo scopo del Piano settoriale SAC relativo alla sicurezza alimentare in caso di grave penuria. Esso è stato prevalentemente accolto con favore. Solo FR è dell'opinione che il Piano settoriale andrebbe aggiornato e rafforzato in modo da giustificare le misure e i principi adottati.

Le opinioni, tuttavia, divergono in modo considerevole per quel che riguarda il contributo che il Piano settoriale SAC potrebbe offrire a favore della conservazione delle basi naturali della vita, delle superfici di compensazione ecologica, della diversità dei siti naturali e della biodiversità, nonché a favore del mantenimento di spazi ricreativi e di corridoi di collegamento. Pareri contrastanti suscita anche la questione se tutto ciò debba essere considerato uno scopo del Piano settoriale.

Lo «scopo ecologico» è stato accolto con grande favore da BL e BS nonché da PVL, PSS, AG Berggebiet, BirdLife, CFNP e Pro Natura. Dal canto loro SG e VD, pur accogliendo in linea di principio l'obiettivo, sottolineano che quest'ultimo è parzialmente in concorrenza con quello della garanzia alimentare. Pro Natura, inoltre, sottolinea come la protezione delle SAC non debba andare a scapito della biodiversità. TG e ZH temono un effetto diretto sugli aspetti ecologici sopraccitati. Lo «scopo ecologico» del piano settoriale è stato

invece respinto da GL e FR, PLR, ACS, economiesuisse, USAM, Pro Agricultura Seeland, SSIC, SVIL e ASF. Il Cantone AI e USC propongono di mantenere lo «scopo ecologico» nel Piano settoriale, ponendo tuttavia l'accento sulla conservazione delle basi naturali della vita e dei corridoi di collegamento. L'USPV propone di parlare di un sostegno «indiretto» e Pro Natura suggerisce una formulazione specifica.

- *La formulazione dello «scopo ecologico» è stata adeguata in modo da soddisfare le esigenze della maggioranza dei partecipanti alla consultazione: preservando le superfici per l'avvicendamento delle colture, il Piano settoriale contribuisce indirettamente alla conservazione delle basi naturali della vita, delle superfici di compensazione ecologica, della diversità dei siti naturali, della biodiversità nonché al mantenimento degli spazi ricreativi e dei corridoi di collegamento.*

2.4 Valenza e campo di applicazione

Alcuni Cantoni (GL, NE, NW, SH), Verdi vodesi e PSS, USC nonché alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni (FSU, Pro Agricultura Seeland, Prométerre, ROREP-OEPR, ASF) si sono espressi (complessivamente con 15 richieste e osservazioni) in merito alla valenza e al campo di applicazione del piano settoriale.

NW, Verdi vodesi e Pro Agricultura Seeland sono dell'opinione che il mantenimento delle SAC debba essere sancito a livello di legge.

- *Occorre esaminare se a tal riguardo siano necessarie indicazioni normative; in caso affermativo, piuttosto a livello di ordinanza.*

FSU e NE desiderano sapere se il Piano settoriale SAC sia valido anche nei confronti di terzi.

- *Il Piano settoriale è vincolante per le autorità conformemente all'articolo 22 OPT e deve pertanto essere preso in considerazione dagli Uffici federali, dai Cantoni, dai responsabili regionali della pianificazione e dai Comuni nell'elaborazione, nell'applicazione e nell'esame dei loro piani settoriali, direttori e di pianificazione. Il Piano settoriale stesso vincola organizzazioni e persone del diritto privato, nel caso in cui a queste siano affidati incarichi pubblici. I provvedimenti vincolanti per i proprietari fondiari vengono adottati solo nel quadro delle successive procedure (principalmente nelle procedure di approvazione dei piani, di pianificazione dell'utilizzazione o di autorizzazione di costruzione).*

2.5 Obiettivo del Piano settoriale

Alcuni Cantoni (AI, AR, GE, GR, SG, SH, SO, TG, VD), PLR, PSS e UDC, ACS e UCS, USC, Cercle Sol, due partecipanti regionali (AgriGenève, Pro Agricultura Seeland), diverse associazioni, organizzazioni e fondazioni (Birdlife, Pro Natura, Prométerre, ROREP-OEPR, swiss granum, USPV), un'azienda (SoilCom GmbH) nonché un privato si sono espressi sull'obiettivo del Piano settoriale con 30 richieste e osservazioni.

Tra tutte qualche eccezione e alcune precisazioni, l'obiettivo del Piano settoriale, in linea di massima, è stato accolto favorevolmente.

AI e SG dubitano che il Piano settoriale possa realmente fornire un grande contributo alla protezione della qualità del suolo e rimandano piuttosto alla legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), all'ordinanza del 1° luglio 1998 contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS 814.12) oppure alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER).

- *Questi aspetti vengono affrontati nel principio 3.*

VD si augura che negli obiettivi non venga citata solo la funzione di produzione. Anche per GE l'obiettivo è formulato in maniera troppo restrittiva.

- *Nel quadro delle discussioni in seno al gruppo di esperti sono stati discussi in modo approfondito i possibili obiettivi del Piano settoriale. Sulla base di tali discussioni è stato deciso di incentrare l'obiettivo del Piano settoriale sulla funzione di produzione.*

BirdLife e Pro Natura sottolineano come il termine «soprattutto» suggerisca l'esistenza di altri suoli coltivi idonei all'utilizzazione agricola. TG auspica una precisazione linguistica della definizione di SAC, mentre ACS, Pro Agricultura Seeland, SoilCom GmbH e USPV hanno avanzato proposte redazionali. ACS, in particolare, è dell'opinione che limitarsi ai «migliori» suoli agricoli contraddice la legislazione quadro e riduca indebitamente il margine di manovra di Cantoni e Comuni. In tal modo, inoltre, i «migliori suoli agricoli» finirebbero inevitabilmente per concentrarsi in determinate regioni della Svizzera.

- ➔ *La parte non in grassetto dell'obiettivo relativizza la focalizzazione sui «migliori suoli agricoli» e include anche suoli agricoli in altre regioni quali, ad esempio, l'Altopiano svizzero. Nelle disposizioni del principio 6 relative ai criteri di qualità, si trovano le spiegazioni secondo cui nell'ambito degli inventari SAC debbano essere prese in considerazione le differenze regionali, sul piano ambientale e climatico, tra i suoli dei diversi Cantoni.*
- ➔ *La formulazione «[...] comprendono i terreni coltivi, e soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione e i prati naturali [...]» si rifà all'OPT ed è stata mantenuta. Il termine «soprattutto», inoltre, comprende anche i casi speciali.*

2.6 Indicazioni

2.6.1 Indicazione 1

Molti Cantoni (AG, BL, FR, GE, NE, OW, SH, TG, ZG, ZH), Verdi vodesi, PSS e UDC, UCS, due partecipanti regionali (AgriGenève, Pro Agricultura Seeland) e alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni (SSP, BirdLife, Centre Patronal, ASIC, Pro Natura, ROREP-OEPR, svu-asep, swiss granum, Uniterre) si sono espressi in merito all'indicazione 1 con oltre 20 richieste e osservazioni.

La maggioranza dei partecipanti alla consultazione reputa sensata l'indicazione di 438 460 ha per l'estensione minima nazionale delle SAC. Solo Centre Patronal è dell'opinione che l'estensione minima, così come attualmente stabilita, sia inaccettabile. SH, infine, reputa che l'estensione minima possa essere fissata solo dopo una mappatura omogenea.

Diversi partecipanti (FR, GE, ZG, PS, BirdLife, Pro Natura) sono critici nei confronti del presupposto che dopo un nuovo e omogeneo rilevamento si possa continuare a garantire un'adeguata estensione minima, e sollevano la questione di eventuali conseguenze nel caso ciò non sia possibile. In tale ottica ZG propone di riformulare l'indicazione, affinché quest'ultima «persegua» l'estensione minima. Altri partecipanti (ZH, PS, Verdi vodesi, ASIC, ROREP-OEPR, svu-asep) propongono criteri diversi e/o ampliati per il calcolo dell'estensione minima.

- ➔ *Eventuali adeguamenti all'estensione minima possono essere presi in considerazione solo nella fase 2, ossia dopo la mappatura omogenea dei suoli di tutta la Svizzera. A seconda delle esigenze, nel calcolo dell'estensione minima devono essere considerati anche altri e diversi criteri. Nel Rapporto esplicativo sono stati inseriti i rispettivi rinvii al capitolo «Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC».*

2.6.2 Indicazione 2

Alcuni Cantoni (FR, GE, NE, SH, TG, TI, ZG), PVL e PSS, USAM, un partecipante regionale (RWU), ASIC nonché Aeroporto di Zurigo SA si sono espressi in merito all'indicazione 2 con 16 richieste o osservazioni.

La maggioranza dei partecipanti all'audizione stima che la suddivisione dell'estensione minima nazionale tra i Cantoni (contingenti cantonali) sia appropriata.

SH è dell'opinione che i contingenti vadano definiti solo dopo che la mappatura dei suoli di tutta la Svizzera sia stata completata. TG, TI e ZG sono dell'avviso che i contingenti cantonali stabiliti a seguito di una nuova inventariazione debbano essere di volta in volta verificati direttamente dal Cantone.

- ➔ *I contingenti cantonali devono essere verificati e, in ogni caso, adeguati solo nella fase 2, dopo una mappatura nazionale omogenea, e non subito dopo l'aggiornamento del proprio inventario da parte*

di ogni singolo Cantone. Se i contingenti cantonali venissero adeguati singolarmente, sussisterebbe il pericolo di rimanere al di sotto dell'estensione minima nazionale. A tempo debito sarà necessario stabilire determinati criteri che verranno (dovranno essere) presi in considerazione per una ridefinizione dei contingenti cantonali. Sono stati inseriti i rispettivi rinvii al capitolo «Informazioni insufficienti sui suoli: due fasi della rielaborazione del Piano settoriale SAC».

FR è del parere che il Piano settoriale rielaborato e posto in audizione non sia il frutto di una revisione, ma di un semplice aggiornamento. Anche se il documento risulta di più facile lettura e le modifiche sono accolte favorevolmente, il Cantone si rammarica nel constatare che il Piano settoriale non guarda più al futuro e che, tra le altre cose, i contingenti vengono ridefiniti.

- ➔ *Per quanto riguarda l'adeguamento dei contingenti cantonali, si veda sopra.*
- ➔ *Con la rielaborazione del Piano settoriale è stata introdotta un'innovazione lungimirante attraverso le opportunità offerte dal fondo. A causa dell'inaffidabilità dei dati di base in diversi Cantoni, ulteriori innovazioni potranno essere integrate solo in una seconda fase.*

2.7 Principi

La numerazione dei principi nel titolo e nel testo si riferisce alla versione del piano settoriale per l'audizione (dicembre 2018). L'attuale numerazione dei principi è stata modificata a seguito della rielaborazione del piano settoriale dovuta ai risultati dell'audizione. Per facilitare la lettura e la comprensione, ai numeri dei principi viene aggiunta tra parentesi la nuova numerazione.

2.7.1 Garanzia a lungo termine delle SAC

Principio 1 (P1)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, VD, VS, ZG, ZH), PVL, Verdi vodesi e PSS, ACS, economiesuisse, USC, Cercle Sol e CFNP, diversi partecipanti regionali (AgorA, AgriGenève, AgriJura, RWU), un Comune, diverse associazioni, organizzazioni e fondazioni per lo più agricole e di protezione della natura (11), svariate aziende (Nivalp SA, SWISS, Swissgrid SA) nonché un privato si sono espressi sul principio 1 con oltre 60 richieste e osservazioni.

I partecipanti all'audizione hanno accolto con favore la riduzione al minimo del consumo di SAC.

Le richieste di diversi partecipanti (FR, SO, VD, VS, ACS, economiesuisse, SSP, USPV) mostrano tuttavia come, in particolare nella versione francese, non sia chiaro cosa si intenda con l'espressione «consumo di SAC».

- ➔ *Sulla base delle diverse indicazioni, nel principio è stato formulato meglio e in modo inequivocabile come debba essere inteso il termine «consumo».*

Tutti i Cantoni che hanno preso posizione su questo principio, si sono espressi sui provvedimenti di sostituzione – ai sensi della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) – che richiedono un intervento sui suoli. Alcuni Cantoni (AI, BE, BL, GR, OW, SO, SZ), SSP e Cercle Sol accolgono molto favorevolmente l'indicazione che tali provvedimenti non dovrebbero essere applicati alle SAC. Altri Cantoni (AG, AR, SG, TG, VD, ZG, ZH), PVL e Verdi vodesi, Pro Natura, BirdLife e FP sono dell'opinione che i provvedimenti di sostituzione sulle SAC previsti dalla LPN dovrebbero essere possibili, in particolare, qualora siano vincolati all'ubicazione. I medesimi partecipanti, inoltre, indicano che con il Piano settoriale delle SAC non dovrebbe essere intrapresa alcuna valutazione pregiudizievole dell'utilizzazione, in grado di influire sul risultato della ponderazione degli interessi. Quattro Cantoni (BE, GR, SO, ZH), infine, sottolineano come nelle SAC non debbano essere eseguiti rimboschimenti.

- ➔ *L'attuazione dei provvedimenti di sostituzione sulle SAC previsti dalla LPN presuppone una ponderazione degli interessi. Il Cantone può decidere come procedere, fino a quando non scende al di sotto della soglia minima del proprio contingente. Se vengono consumate SAC a causa di provve-*

dimenti di sostituzione previsti dalla LPN, esse devono essere dedotte dall'inventario, per cui il margine di manovra SAC del Cantone si riduce. Se invece il Cantone scende al di sotto della soglia minima del proprio contingente, esso deve obbligatoriamente compensare tale consumo, indipendentemente dal motivo per cui le SAC vengono consumate. Infine, se un provvedimento di sostituzione della LPN viene attuato senza che il suolo subisca alcun tipo di intervento, la SAC in questione non è da considerarsi come consumata e può rimanere nell'inventario. Il paragrafo del Rapporto esplicativo dedicato alla ponderazione degli interessi nell'ambito del principio 1 è stato adattato di conseguenza.

- ➔ *Il tema «rimboschimenti in ambito di SAC» è stato completato nel Rapporto esplicativo con una breve nota.*

PVL e Verdi vodesi, BirdLife, Pro Natura, FP e WWF sottolineano, nell'ambito di tale principio e in altri punti, come non vi sia alcuna base giuridica per la compensazione delle SAC in ambito di rivitalizzazione delle acque, e come quest'ultima, insieme alla delimitazione dello spazio riservato alle acque, rappresenti un importante compito di interesse nazionale.

- ➔ *Per le considerazioni riguardanti i provvedimenti di sostituzione della LPN si veda il primo punto.*
- ➔ *Per lo spazio riservato alle acque, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41c^{bis} dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201).*

AI, UCS, AgorA, AgriJura, ASSAF, Prométerre e ASF approvano il principio, purché rimanga possibile prevedere costruzioni e impianti agricoli, e sono dell'opinione che questi ultimi debbano essere esclusi da una compensazione delle SAC. ZH, PVL, Cercle Sol, Nivalp SA e ROREP-OEPR accolgono con favore il fatto che il consumo di SAC per scopi agricoli venga equiparato a quello per scopi non agricoli.

- ➔ *A riguardo si è stabilito che il consumo di SAC deve essere ridotto al minimo anche per scopi agricoli. Un consumo di SAC, e con ciò di superfici coltive, ridotto al minimo è nell'interesse di tutti. Sarà compito dei Cantoni stabilire se e come regolare la compensazione delle SAC utilizzate.*

Principio 2 (P2)

Alcuni Cantoni (AG, AI, BE, NE, SH, SO, SZ, TG, VD, ZH), PSS, economiesuisse e USAM, Cercle Sol e CFNP, un partecipante regionale (AgriGenève) nonché numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni (AG Berggebiet, SSP, Centre Patronal, FSU, svu-asep) si sono espressi sul principio 2 con oltre 30 richieste e osservazioni.

Il principio è stato approvato a maggioranza. Sono state tuttavia chieste alcune precisazioni.

Solo USAM e Centre Patronal (cfr. anche P8 e P12) vorrebbero stralciare il principio poiché reputano che l'articolo 30 capoverso 1^{bis} OPT sia già sufficientemente restrittivo. Essi, inoltre, ritengono che il Cantone debba poter scendere sotto la soglia minima del contingente per determinati progetti. In tal senso, giudicano sproporzionata la compensazione in ambito di progetti federali.

- ➔ *Il rispetto del contingente è stabilito nell'OPT e praticamente nessuno dei partecipanti all'audizione lo contesta. Ci si attiene a tale principio.*

SO e TG sottolineano che il termine «idealmente» dovrebbe essere precisato in relazione alla rappresentazione delle SAC nella carta del Piano direttore. Non è chiaro se tutti i Cantoni debbano o meno indicare tutte le SAC nella carta del Piano direttore. NE, SSP, CFNP, FSU e svu-asep sono dell'opinione che le SAC inventariate debbano essere rappresentate nella carta del Piano direttore. In caso contrario il Piano direttore non potrebbe soddisfare l'importante funzione di «controllo» dell'inventario delle SAC.

- ➔ *Le considerazioni relative alla carta del Piano direttore sono state stralciate dal Piano settoriale; tali considerazioni vengono formulate solo nel Rapporto esplicativo.*

BE chiede che si completi il Piano settoriale in modo tale che ai Cantoni sia concessa la possibilità di prevedere misure per garantire le SAC anche nelle loro basi legali. Nel Canton BE la questione viene regolata in questa maniera.

- In linea di principio le misure devono essere definite o menzionate nel Piano direttore. Ciò non esclude, tuttavia, che esse vengano stabilite anche nelle basi legali. Il Piano settoriale non è stato completato in questo senso; si fornisce tuttavia un chiarimento nel Rapporto esplicativo.

NE e FSU sono dell'opinione che il nesso tra il principio 2 e il principio 8 debba essere chiarito. La differenza tra la compensazione obbligatoria nel caso del superamento della soglia minima del contingente e l'auspicato rapporto di compensazione 1 a 1 viene spiegata in modo poco chiaro.

- I principi relativi alla compensazione (P8 e P18) sono stati ora riuniti in un unico principio nel capitolo «Misure di compensazione»; i loro rapporti vengono illustrati più chiaramente. Per quanto riguarda la compensazione nel caso del superamento della soglia minima del contingente che figura nel principio 2, viene formulato un principio a sé stante nel capitolo «Misure di compensazione». La corrispondente parte del testo è stata stralciata dal principio 2.

NE e VD esigono un chiarimento giacché, ai sensi dell'articolo 30 OPT, le SAC devono essere assegnate alle zone agricole, sebbene attualmente esse si trovino di fatto anche in altre zone.

- In linea di principio le SAC sono assegnate alle zone agricole. Le eccezioni e i casi singoli esistono, ma non devono diventare la regola. L'attribuzione a una zona diversa da una zona agricola è consentita unicamente nel caso in cui risulti chiaramente che il suolo non può essere edificato. Questa considerazione viene illustrata brevemente nel rapporto esplicativo.

Principio 3 (P3)

Poco più della metà dei Cantoni (AG, AI, AR, BL, GL, GR, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, VD), PVL, Verdi vodesi e PSS, USC, Cercle Sol, tre partecipanti regionali (AgorA, AgriGenève, AgriJura), alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni orientate in particolare verso l'agricoltura e la protezione della natura (12) nonché un'azienda (Nivalp SA) si sono espressi sul principio 3 con oltre 40 richieste e osservazioni.

In linea di massima i partecipanti all'audizione si sono espressi a favore del principio 3.

Le richieste e le osservazioni riguardanti integrazioni e chiarimenti relativi a tale principio contengono richiami esplicativi alla protezione della fertilità del suolo (AgorA, AgriJura, ASSAF, Prométerre, ROREP-OEPR) nonché un elenco concreto delle modalità attraverso le quali sia possibile raggiungerla. USC e ASF, al contrario, esigono lo stralcio dal principio del richiamo alla O suolo, giacché quest'ultima, tra le altre cose, regola il lavoro dei Cantoni, ma non garantisce l'esecuzione della protezione del suolo, come fanno invece l'ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (OPD; RS 910.13) e la PER.

- Il riferimento alla O Suolo viene mantenuto. Tale ordinanza, infatti, ha lo scopo di garantire la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo e rappresenta un elemento centrale ai fini di una gestione sostenibile del materiale terroso.

Due Cantoni (LU, SG), PSS nonché diverse associazioni (BirdLife, Pro Natura, FP) sottolineano come la campicoltura e lo sfruttamento intensivo delle superfici inerbite su suoli organici, debbano essere considerate utilizzazioni non conformi alle SAC.

- Le SAC esistenti su suoli organici possono rimanere nell'inventario. Nell'inventario non vengono tuttavia inserite nuove superfici utilizzate per la campicoltura su suoli organici, giacché in tal caso non si tratta di un'utilizzazione sostenibile.

2.7.2 Inventari SAC e qualità delle SAC

Principio 4 (P4)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, GR, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS), Verdi vedes e PSS, ACS, UCS, USC, Cercle Sol, un partecipante regionale (AgriGenève), alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni per lo più agricole (7) nonché un'azienda (SoilCom GmbH) si sono espressi sul principio 4 con oltre 40 richieste e osservazioni.

La maggior parte dei Cantoni nonché altri partecipanti lamentano la mancanza nei principi 4 e 5 di indicazioni relative al finanziamento della mappatura dei suoli e di una scadenza entro cui tutte le SAC debbano essere rilevate. In mancanza di tali indicazioni non vi sarebbe alcun incentivo alla realizzazione di una mappatura completa dei suoli, tanto più che ciò non darebbe adito ad alcuna conseguenza. È stata altresì messa in discussione l'utilità di una nuova mappatura (NE). In tale ambito alcuni partecipanti hanno chiesto che la Confederazione partecipi ai costi (in una misura che va dal 50 al 100 %).

- ➔ *Ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 LPT i Cantoni devono fornire per ogni Comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e la qualità delle SAC. Un eventuale finanziamento della Confederazione per la mappatura dei suoli non viene garantito dal Piano settoriale delle SAC. Tale mappatura rimane un compito condiviso tra Confederazione e Cantoni. Il Centro di Competenza Suolo (KOBÖ), in corso di allestimento, si assume importanti compiti in ambito di mappatura. Altre informazioni seguiranno a tempo debito.*

BE chiede di stralciare il principio 4 fintantoché l'inventario non sia stato rielaborato secondo il principio 5. In caso contrario occorrerebbe realizzare molteplici mappature «di emergenza», qualora gli opposenti sollevino dubbi sia sulle SAC comprese nell'inventario, sia su quelle non comprese. LU e TI, inoltre, ritengono che vi sarebbe una contraddizione nel caso in cui i rilevamenti conclusisi nel 1988 non venissero messi in discussione e tutte le SAC dovessero essere cartografate seconda FAL 24+.

- ➔ *Fino a che non vi saranno dati attendibili relativi ai suoli, i rilevamenti effettuati nel 1988 non possono essere messi in discussione. Solo in questo modo la Confederazione può verificare se l'estensione minima delle SAC sia rispettata.*
- ➔ *A causa della formulazione dei principi da 4 a 6 e dell'ordine in cui si susseguono, si ha l'impressione che i criteri di qualità ai sensi del principio 6 valgano per tutte le SAC e che vi sia l'obbligo di realizzare immediatamente una nuova mappatura. La pretesa, tuttavia, non è questa. A tal proposito è stata aggiunta una precisazione.*

AI, LU, NE, SO, VD e tre associazioni chiedono che le SAC comprese in zone edificabili delimitate con decisione passata in giudicato non vengano rilevate e che, con ciò, non siano inserite nell'inventario.

- ➔ *Ai sensi del modello di geodati, è previsto che tali superfici possano essere iscritte come casi particolari o speciali. Tale procedura si fa carico della garanzia delle SAC anche ai sensi dell'articolo 30 OPT. Inoltre, la questione principale non riguarda tanto il nuovo rilevamento di dati pedologici in zone edificabili, quanto, piuttosto, le SAC già rilevate in tali zone. Queste SAC dovrebbero essere mantenute nell'inventario in modo tale che, nel quadro di una riduzione eventualmente necessaria di zone edificabili sovradianimensionate ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), vi sia un importante criterio decisionale.*

AI e GR hanno stabilito che, per motivi di costi, i suoli valorizzati o ricoltivati non debbano essere necessariamente inseriti nell'inventario.

- ➔ *Tutti i suoli con qualità SAC devono essere inseriti nell'inventario.*

NW e VS ritengono che, nel caso di una nuova mappatura secondo il metodo FAL 24+, possa essere delimitato come SAC un numero inferiore di superfici, e che perciò sarebbe necessario procedere a un adeguamento del contingente cantonale.

- ➔ *Eventuali adeguamenti dell'estensione minima del contingente cantonale possono essere presi in considerazione solo nella fase 2 dopo la mappatura omogenea dei suoli di tutta la Svizzera.*

TG ritiene che nelle loro dichiarazioni e nei loro orientamenti i principi 4 e 6 si differenzino poco e che quindi potrebbero essere riuniti.

- ➔ *La suddivisione viene mantenuta giacché il P4 è incentrato sull'inventario, mentre il P6 pone l'accento sui criteri di qualità.*

Secondo VD la sostituzione dell'inventario del primo rilevamento non dovrebbe avvenire solo dopo il completamento del nuovo rilevamento, ma dovrebbe essere costantemente possibile in corso d'opera.

- ➔ *La decisione in merito alla procedura spetta al Cantone. Quest'ultimo può prevedere un cambiamento una tantum, a livello comunale o in maniera continua.*

Principio 5 (P5)

La maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH), PVL, Verdi vodesi e PSS, ACS, economiesuisse e USC, Cercle Sol, un partecipante regionale (AgorA), un Comune, alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni (11) nonché due aziende (Nivalp SA, SoilCom GmbH) si sono espressi sul principio 5 con oltre 60 richieste e osservazioni.

Le dichiarazioni riguardanti il finanziamento e le scadenze della mappatura dei suoli sono contenute nel principio 4.

SO, USC e altri partecipanti (Verdi vodesi, SSP, BVBB, ASF) accolgono con favore l'idea che venga disposto un metodo (FAL 24+) riguardante la mappatura. BE, al contrario, chiede di rinunciare all'imposizione di tale metodo di mappatura, poiché in futuro potrebbero diventare disponibili altri metodi più efficienti. Tre associazioni hanno stabilito che l'imposizione del metodo della mappatura sarebbe in contrasto con il principio del federalismo. AR, FR e SG desiderano che le vecchie mappature, per le quali esiste un corrispondente codice, debbano essere anch'esse consentite. Sono state inoltre trasmesse e pretese indicazioni più dettagliate in merito ai nuovi metodi digitali di mappatura (AR, FR, GE, SH, ZG; economiesuisse, USPI, SoilCom GmbH).

- ➔ *Per quanto riguarda la definizione della mappatura dei suoli in base all'attuale stato della tecnica, si tratta innanzitutto di rilevare le principali proprietà e caratteristiche dei suoli. Tutto ciò è garantito dal metodo FAL 24+. Al contrario, per quanto riguarda i vecchi dati relativi ai suoli, non è sempre certo che siano disponibili le caratteristiche del suolo corrispondenti. Uno dei compiti principali del Kobo è l'unificazione e lo sviluppo dei metodi di rilevamento e di analisi delle caratteristiche del suolo nonché la definizione di standard tecnici per la sua mappatura. Tra tali metodi troviamo anche il Digital Soil Mapping. Ai fini della comparabilità, sono indispensabili dati omogenei relativi ai suoli. Nel Rapporto esplicativo vengono fornite le relative precisazioni.*

BL, USC e swiss granum chiedono che i criteri omogenei di delimitazione siano stabiliti secondo l'attitudine agricola dei suoli.

- ➔ *Solo dopo la realizzazione di una mappatura nazionale può essere preso in considerazione un eventuale adeguamento in questo senso, in collaborazione con il Kobo.*

Principio 6 (P6)

La maggior parte de Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), PVL e PSS, ACS, USC, Cercle Sol, due partecipanti regionali (AgriGenève, RWU), due Comuni, alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni che operano nell'ambito della protezione della natura, dell'agricoltura e della pianificazione del territorio (10), un'azienda (Nivalp SA) nonché due privati si sono espressi sul principio 6 con oltre 90 richieste e osservazioni.

Per consolidare la natura vincolante dei criteri di qualità, alcuni partecipanti all'audizione (VS, Nivalp SA, Pro Natura, FP) hanno chiesto che tali criteri non vengano riportati solo nel Rapporto esplicativo, ma anche nel Piano settoriale.

- ➔ *Ciò non costituirebbe una procedura adeguata a livello di autorità, poiché collaborando con il Kobo può accadere che i criteri di qualità vengano adeguati prima di una nuova revisione del Piano settoriale delle SAC.*

Molte richieste riguardano l'adeguamento dei criteri di qualità. È stato spesso sottolineato come in ambito di impatto degli inquinanti occorra prendere in considerazione i valori di guardia invece di quelli di massima ai sensi della O Suolo (AG, BL, SO, TG, VS, ZH, Cercle Sol e SSP). L'affermazione è stata motivata come segue: il superamento del valore di massima non significherebbe ancora una minaccia, ma provocherebbe «soltanto» l'accertamento delle cause e innescherebbe il principio del «blocco» alla fonte.

- ➔ *Nell'ambito di un impatto degli inquinanti che supera il valore di massima, non è più garantita la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo.*

Due Cantoni (TG, ZH), tre associazioni (BirdLife, Pro Natura, FP) nonché due esperti tecnici hanno chiesto che il compattamento del suolo non sia più considerato un criterio. Tale proposta di modifica è stata motivata come segue: il compattamento del suolo non è misurabile su vasta scala, e tendenzialmente i suoli compattati e con un compattamento più elevato si imbibiscono in modo eccessivo. Questi suoli, perciò, vengono soppressi già tramite le NEK e/o tramite la profondità utile alle piante (PNG).

- ➔ *Il compattamento del suolo non viene più considerato come un criterio.*

Sono stati richiesti ulteriori adeguamenti e integrazioni relativi ai criteri di qualità tra cui, ad esempio, la presa in considerazione delle particolari condizioni climatiche nelle regioni di montagna, l'estensione sul settore di utilizzazione 4, la prescrizione di un computo del 50 per cento della pendenza compresa tra il 18 e il 25 per cento, l'introduzione di criteri aggiuntivi quali l'ombra proiettata, le distanze dalla strada, le opere di allacciamento ecc. Mancherebbe inoltre una dichiarazione in merito alla gestione dei criteri in ambito di superfici disomogenee, come ad esempio, per quanto riguarda la pendenza del terreno o la PNG (profondità utile alle piante).

- ➔ *Fino a quando, sotto l'egida del Kobo, non sarà possibile procedere a eventuali adeguamenti dei criteri di qualità, non si eseguiranno tali adattamenti di dettaglio. Nel rapporto esplicativo, in merito al principio 6 viene inoltre spiegato che per gli inventari SAC sono considerate le differenze climatiche, naturali e regionali dei Cantoni.*

A più riprese è stato chiesto che in ambito di criteri di qualità non debba essere possibile fare una distinzione tra un nuovo rilevamento e una compensazione.

- ➔ *Tale distinzione era stata pensata per quei casi in cui non vi erano dati sufficienti relativi ai suoli. Inoltre, gli inventari esistenti non sono stati rimessi in questione (cfr. P4). Se sono disponibili informazioni complete sui suoli, è più semplice stabilire le qualità da compensare attraverso le NEK. L'obiettivo è fissare criteri omogenei. La tabella 2 del Rapporto esplicativo è stata perciò eliminata e il paragrafo sulla compensazione delle SAC da utilizzare opportunamente emendato.*

OW, TG e ZH sono dell'opinione che in ambito di criteri di superfici contigue il limite della dimensione minima vada fissato a 2500 m². FR e VD ritengono che le superfici con qualità SAC confinanti con SAC esistenti debbano essere conteggiate indipendentemente dalle loro dimensioni. A tal fine determinante è una dimensione complessiva maggiore di 1 ha.

- In ambito di definizione di una dimensione minima, è importante che le superfici confinino con una SAC e formino un'unità sfruttabile in maniera efficiente.

Alcuni commenti si riferiscono al momento in cui vengono computate le superfici ricoltivate. In tale ottica andrebbe stabilita la durata di uno sfruttamento del terreno rispettoso del suolo a seconda degli interventi. Solitamente per una ricostituzione completa del suolo occorrono dai quattro ai sei anni. Nell'ambito di una ricostituzione parziale, invece, nella maggior parte dei casi è sufficiente una durata inferiore dello sfruttamento del terreno. Inoltre ci si dovrebbe attenere ai requisiti contenuti nella direttiva ASC.

- Il paragrafo è stato opportunamente adeguato facendo in modo che, per il computo, sia ora determinante la conclusione dello sfruttamento del terreno.

Principio 7 (P7)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GR, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG, ZH), PSS, UCS, Cercle Sol, un partecipante regionale (AgriGenève), un Comune nonché alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni con interessi in ambito di protezione della natura, pianificazione del territorio e agricoltura (8) si sono espressi sul principio 7 con oltre 40 richieste e osservazioni.

La maggior parte dei partecipanti all'audizione hanno espresso un parere positivo attraverso richieste di modifiche e aggiunte (AG, BE, BL, FR, GE, GR, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG, ZH). AI e AR respingono il principio 7. AR si chiede se sia o meno opportuno realizzare una carta indicativa di tale tipo considerando l'altitudine a cui è situato il proprio territorio. AI respinge il principio a causa della mancanza di risorse, mentre GR, NE e FSU chiedono che la realizzazione della carta indicativa sia obbligatoria solo qualora il rispetto del contingente cantonale di SAC non sia più garantito. FR, OW, SG, SZ, TG, infine, sono dell'opinione che la scadenza per la realizzazione della carta indicativa vada prorogata.

- Al fine di garantire la parità di trattamento, l'obbligo relativo alla realizzazione di una carta indicativa per tutti i Cantoni vale indipendentemente dal fatto che il contingente cantonale venga o meno rispettato.
- La scadenza viene mantenuta. Si tratta infatti di un elenco dei possibili suoli che possono essere valorizzabili o ricoltivabili e non di una carta esaustiva. È quindi poco probabile che tutto ciò richieda considerevoli risorse. Nel Rapporto esplicativo vengono fornite le relative precisazioni.
- Il Rapporto è stato modificato affinché contenga un'indicazione relativa alla realizzazione di una carta indicativa per i Cantoni, al fine di sostenerli in questo compito.

In molti pareri provenienti da organizzazioni che operano nell'ambito della protezione della natura (BirdLife, Pro Natura, FP) e dai Cantoni (TG, ZG, ZH) nonché da un privato, si chiede che nell'ambito della realizzazione della carta indicativa si tenga conto delle esigenze della promozione della biodiversità.

- La ponderazione degli interessi per la valorizzazione dei suoli degradati per cause antropiche ha luogo solo in una fase successiva. La carta indicativa descrive unicamente i suoli che vengono presi in considerazione per una valorizzazione; essa, tuttavia, non stabilisce i suoli che devono ancora essere valorizzati. Le esigenze relative alla promozione della biodiversità nonché il consenso dei proprietari diventano temi importanti solo in seguito alla realizzazione della carta indicativa e non vengono trattati nel Piano settoriale.

GR e SOBV sottolineano che per una valorizzazione dovrebbero essere presi in considerazione anche i suoli non degradati per cause antropiche. Secondo BirdLife e Pro Natura, invece, nel Piano settoriale occorre chiarire che i suoli naturali non devono essere valorizzati. ZG propone di descrivere nel Rapporto esplicativo i terreni torbosi come suoli naturali. Tali terreni, infatti, non sono adatti «per natura» alla produzione agricola. AG, infine, ritiene che si debba chiarire cosa si intende con «per natura».

- I suoli naturali non possono essere valorizzati giacché la naturale fertilità dei suoli potrebbe essere pregiudicata in conformità alla LPAmb. I terreni torbosi beneficiano già di tale protezione. La formulazione che si tratta di suoli non adatti «per natura» alla produzione agricola, viene ripresa per i

suoli naturali ricchi di specie con un'elevata biodiversità, come ad esempio, i prati magri e i terreni palustri.

2.7.3 Misure di compensazione

Principio 8 (P10)

Quasi tutti i Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), PLR, PVL, Verdi vedes e PSS, ACS e UCS, economiesuisse, USC e USAM, Cercle Sol, molti partecipanti regionali (AgorA, AgriGenève, AgriJura, RWU), due Comuni, numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni con interessi in particolare in ambito di agricoltura e pianificazione del territorio (16), un'azienda (Nivalp SA) nonché un privato si sono espressi sul principio 8 con oltre 90 richieste e osservazioni.

I pareri su questo principio sono vari e complessi.

La formulazione «se possibile» ha sollevato diversi interrogativi tra i partecipanti all'audizione. TG chiede che nel Rapporto esplicativo si affermi chiaramente che i dettagli relativi alla compensazione devono essere definiti dai Cantoni.

- ➔ *Questo principio è stato riunito con il principio 18 ed è stato precisato in conformità alle preoccupazioni sollevate dal Canton TG. Si vedano anche le considerazioni sui principi 2 e 18.*

AI, NW, SZ, TG, e VD hanno avanzato proposte in merito a quando la compensazione debba / possa essere o meno obbligatoria. BirdLife e WWF esigono inoltre che le misure tese alla conservazione e alla promozione della biodiversità vengano escluse dall'obbligo di compensazione. Diversi attori del mondo dell'agricoltura (USC, AgorA, AgriJura, Prométerre, ASF, SVIL) nonché NE, PSS e FSU sono dell'opinione che qualsiasi consumo di SAC andrebbe compensato in ogni caso e non solo «se possibile». economiesuisse, APF e SSIC sono del parere che l'obbligo di compensazione dovrebbe valere solo in caso di superamento della soglia minima del contingente o in caso di margine di manovra SAC molto ridotto.

- ➔ *Siccome non vi sono fondamenti giuridici, i Cantoni, tranne nel caso di un superamento della soglia minima del contingente (art. 30 cpv. 2 OPT), non possono essere obbligati a eseguire una compensazione. Spetta al Cantone decidere quando occorra compensare e quando non occorra farlo. Nel principio viene data unicamente la raccomandazione di compensare, ove possibile, tutte le SAC, in modo da conservare anche in futuro il margine di manovra del Cantone.*

ZH, PSS, BirdLife e Pro Natura ritengono che le superfici contenute nell'inventario SAC che non presentano qualità SAC non debbano essere compensate nel caso di un loro consumo.

- ➔ *Non si tratta di una compensazione solo qualitativa, ma anche quantitativa. A volte, tuttavia, la qualità della superficie utilizzata non è del tutto nota. A titolo precauzionale sarebbe opportuno compensare tale superficie con una superficie con qualità SAC.*

PSS, Birdlife e Pro Natura sottolineano che in realtà ci sarebbero due tipi di SAC: le SAC «autentiche», che vengono così definite secondo i criteri di qualità vigenti e in base a dati moderni relativi ai suoli, e le SAC «non autentiche», nel caso delle quali tali elementi risultano incompleti. Occorre quindi fare una distinzione tra questi due tipi.

- ➔ *Siccome i Cantoni dispongono di una visione d'insieme sui propri inventari SAC, possono, se necessario, operare tale distinzione. Tuttavia, siccome attualmente gli inventari SAC non vengono messi in discussione, tutto ciò non è necessario. Non appena saranno disponibili dati relativi alle superfici rilevati su scala nazionale, tale distinzione diventerà superflua. Questo sarà il caso nel prossimo futuro.*

FR, LU, SO, TI, VD e VS nonché AgriJura, Nivalp SA, ASF e USPV sono dell'opinione che la valorizzazione di SAC degradate comprese nell'inventario debba essere considerata come una compensazione.

- ➔ *Tutto ciò non è ammesso, poiché la riduzione della superficie complessiva di SAC non è conforme al Piano settoriale. Tale possibilità, inoltre, è ingiusta nei confronti di quei Cantoni che stanno attualmente aggiornando i loro inventari e che perciò non dispongono più di questo tipo di superfici. Essi quindi non potrebbero avvalersi della valorizzazione di SAC degradate comprese nell'inventario come possibilità di compensazione.*

ACS ritiene necessario stabilire nel Piano settoriale l'obbligo per i Cantoni di sostenere i Comuni nell'ambito della compensazione di SAC (ACS esige tale obbligo anche per i principi 8 e 12).

- ➔ *Il fatto che la Confederazione obblighi i Cantoni a coinvolgere i Comuni non è adeguato al livello di autorità. Spetta al Cantone garantire in modo opportuno il coinvolgimento dei Comuni.*

NE e TI e FSU ritengono che dovrebbe essere chiarito cosa si intende per compensazione in ambito di costruzioni e impianti agricoli. AG è dell'opinione che le costruzioni e gli impianti agricoli andrebbero dispensati dall'obbligo di compensazione.

- ➔ *Spetta al Cantone decidere come procedere nell'ambito della propria regolamentazione per quanto riguarda tali costruzioni e impianti. Nel Rapporto esplicativo vengono fornite le relative precisazioni.*

La formulazione relativa alla presa in considerazione della qualità delle SAC in ambito di compensazione risulta poco chiara a diversi partecipanti.

- ➔ *Tale formulazione è stata precisata.*

Principio 9 (P11)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, FR, GE, LU, NE, OW, SG, SH, SZ, UR, VD, VS, ZG, ZH), PVL e PSS, ACS e UCS, economiesuisse, USC e USAM, Cercle Sol e CFNP, due partecipanti regionali (AgorA, AgriJura), un Comune, numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni per lo più agricole o di protezione della natura (13), un'azienda (Swissgrid AG) nonché un privato si sono espressi sul principio 9 con oltre 50 richieste e osservazioni.

Tendenzialmente i pareri contrari e favorevoli alla possibilità di introdurre un fondo si bilanciano.

Diversi Cantoni e altri partecipanti hanno respinto incondizionatamente il fondo (AG, AR, BE, NE, SG, SH, ZH, USC, AgriJura, AgorA, ASSAF, BirdLife, Prométerre, swiss granum, FP) o si sono espressi in modo piuttosto negativo (OW, ZG, PVL, Cercle Sol, CFNP, HEV). Il motivo principale di tale rifiuto risiede nel timore che il versamento in un fondo si traduca nella possibilità di eludere una reale compensazione effettuata con superfici delle stesse dimensioni. Si teme inoltre un onere maggiore legato all'esecuzione per i Cantoni e, in generale, si dubita sulla fattibilità del fondo. In varie occasioni è stata sottolineata la difficoltà nel determinare una valutazione monetaria del fondo.

Altri partecipanti hanno accolto con favore la possibilità di creare un fondo (LU, SZ, PS, UCS, Centre Patrimonial, Swissgrid AG) oppure ritengono che – in parte con alcune riserve – possa essere presa in considerazione (AI, FR, GE, UR, VS, economiesuisse, FSU, SSIC). USAM accoglie con favore il fondo, ma ritiene tuttavia i requisiti troppo severi. Secondo UCS oltre ai fondi di compensazione andrebbero promosse o persino prescritte anche piattaforme per il commercio e per le informazioni relative alle superfici di compensazione, valorizzazione e ricoltivazione.

- ➔ *Il principio 9 viene mantenuto. Esso consente ai Cantoni di creare un fondo, senza tuttavia obbligarli a farlo («formulazione potestativa»). L'idea del fondo è innanzitutto sostenere una compensazione con superfici delle stesse dimensioni, nel senso che possono essere realizzate, a scadenze diverse, tante piccole compensazioni collegate in un'unica e più grande compensazione. Questo concetto viene integrato nel piano settoriale. È anche possibile immaginare modelli alternativi (ad es. Cantone di Zurigo).*
- ➔ *Nel Rapporto esplicativo è stato aggiunto che i richiedenti SAC non possono desumere dal P9 alcun diritto di pagamento nel fondo a sostituzione di una reale compensazione. Inoltre viene precisato che il Cantone deve disciplinare i dettagli del fondo. In particolare deve fare in modo che il*

fondo riprenda solo i mezzi necessari ed effettivi, tali da poter mettere in opera concretamente le compensazioni. Va evitato che, a seguito di una mancanza di progetti di compensazione appropriati, per un lungo periodo rimangano bloccati mezzi finanziari nel fondo.

In questo modo si assicura che il fondo non costituisce una possibilità di eludere compensazioni reali per analoghe superfici.

- ➔ *Nel principio è stato chiaramente stabilito che il versamento nel fondo può essere consentito solo dopo una verifica delle alternative a reali compensazioni.*

Le richieste di modifiche riguardano innanzitutto l'utilizzo delle risorse del fondo: UR e Cercle Sol chiedono che le risorse possano essere impiegate non solo per la ricoltivazione e la valorizzazione di suoli degradati per cause antropiche, ma anche per la valorizzazione di suoli naturali poco profondi la cui idoneità è comprovata. Tutto ciò sarebbe importante soprattutto nelle regioni di montagna. GE propone di impiegare le risorse anche per lo smantellamento di costruzioni e impianti. Da molti partecipanti all'audizione (SH, VS, ASF, USPV) è inoltre stato chiesto che, con le risorse del fondo, sia possibile eseguire anche le valorizzazioni di SAC che non adempiono più ai requisiti di qualità, sebbene ciò comporti un peggioramento del bilancio delle superfici. ACS e UCS esigono che anche i progetti comunali possano essere compensati attraverso il fondo.

- ➔ *L'impiego delle risorse finanziarie del fondo è di responsabilità dei Cantoni. Un impiego (di una parte) delle risorse può rivelarsi opportuno, caso per caso, per la valorizzazione di SAC degradate. Il principio è stato adeguato in questo senso (stralcio della formulazione «che non si trovano nell'inventario SAC»).*
Per quanto riguarda la gestione dei suoli naturali, nel Rapporto esplicativo ci si rifà alle disposizioni della O Suolo.
- ➔ *Precisazione nel Rapporto esplicativo: in linea di principio il fondo è a disposizione per progetti a tutti i livelli istituzionali e per progetti privati.*

2.7.4 Gestione delle SAC da parte delle autorità federali e dei servizi federali

Principio 10 (P12)

Alcuni Cantoni (AI, BE, GR, LU, NE, SH, SO, SZ, VD, ZH), PVL, PSS, USC, due partecipanti regionali (AgorA, AgriJura), numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni (ASSAF, ASIC, FSU, Prométerre, ROREP-OEPR, ASF, svu-asep), la società Aeroporto di Zurigo SA nonché un privato si sono espressi sul principio 10 con oltre 20 richieste e osservazioni.

I partecipanti all'audizione si sono espressi in linea di massima favorevolmente.

SH è dell'opinione che le espressioni «occorre [...] tenere debito conto» e «andrebbe attribuita la necessaria importanza» siano soggette a interpretazione.

- ➔ *A chiarimento di tale questione, nel Rapporto esplicativo si rimanda al capitolo relativo alla ponderazione degli interessi. In tale capitolo la procedura viene descritta con maggiore precisione.*

USC e ASF hanno fatto la seguente proposta: un consumo di SAC è possibile soltanto dopo una ponderazione degli interessi in cui le SAC vengono debitamente valutate, e dopo un attento esame delle alternative.

- ➔ *L'aggiunta è stata fatta, lo stralcio invece no. Quest'ultimo sottrarrebbe già anticipatamente una parte della ponderazione degli interessi.*

USC, AgorA, AgriJura, Prométerre, ASSAF, ASF e svu-asep chiedono che nel principio si faccia riferimento al ruolo esemplare della Confederazione.

- ➔ *Il principio è stato opportunamente completato.*

Principio 11 (P13)

Quasi la metà dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, GE, JU, LU, NW, SG, SZ, VD, ZG), USC, due partecipanti regionali (AgorA, AgriJura), numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni (ASSAF, FSU, Prométerre, ASF, svu-asep, swiss granum) nonché la società Aeroporto di Zurigo SA si sono espressi sul principio 11 con oltre 20 richieste e osservazioni.

LU, SZ e un Ufficio cantonale (Service de l'agriculture FR) si sono espressi esplicitamente a favore del principio 11.

I pareri restanti riguardano quasi esclusivamente la questione dell'estensione della superficie a partire dalla quale un progetto federale che consuma SAC iscritte in un inventario cantonale è rilevante in materia di Piano settoriale. I valori di soglia proposti sono: 1 ha (svu/asep), 2 ha (AI, NW, AgorA, AgriJura, ASSAF); 3 ha (AG, AR, GE, JU, USC, Prométerre, ASF, swiss granum) 10 ha (ZG). SG chiede una riduzione indeterminata dei valori di soglia. L'argomentazione principale ruota attorno al fatto che, nel caso di riduzione delle SAC di più di 3 ha, i Cantoni, ai sensi dell'articolo 46 capoverso 1 lettera b OPT, dovrebbero informare l'ARE delle modifiche nei piani d'utilizzazione; la Confederazione, inoltre, non dovrebbe assumere una particolare posizione. L'aumento del valore di soglia a 10 ha è stato motivato dal Canton ZG come segue: rispetto al livello di dettaglio di altri piani settoriali, il limite non sarebbe sproporzionato. Vi sarebbero progetti di entità molto più ragguardevoli che non sarebbero contenuti nei piani settoriali.

- ➔ *Il limite di 5 ha, a partire dal quale un progetto federale è rilevante in materia di Piano settoriale, viene mantenuto. Tale limite è stato preliminarmente negoziato con gli Uffici federali e rappresenta un valore di soglia realistico. Ai sensi del P12 la Confederazione è tuttavia tenuta, in linea di principio, a compensare tutte le SAC utilizzate con superfici di uguale estensione e qualità o a discutere tutto ciò nell'ambito di una procedura di autorizzazione.*

Principio 12 (P14)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, BE, FR, GE, GR, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG, ZH), PLR e PVL, economiesuisse, USC e USAM, due partecipanti regionali (AgorA, AgriJura), due Comuni, alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni, legate in particolare al settore agricolo (12), tre aziende (Aeroporto di Zurigo SA, SWISS, Swissgrid AG) nonché un privato si sono espressi sul principio 12 con oltre 50 richieste e osservazioni.

Per diversi partecipanti (AG, GR, SG, SH, il PLR, AgorA) la suddivisione delle competenze e il finanziamento non sono sufficientemente chiari. GR e VD ritengono inoltre che i Cantoni dovrebbero essere indennizzati per il sostegno fornito alla Confederazione. JU e AgorA, AgriJura e ASSAF chiedono lo stralcio del riferimento al sostegno da parte dei Cantoni.

- ➔ *Sulla base di tali commenti, nel Rapporto esplicativo sono state aggiunte alcune precisazioni.*
- *I Cantoni hanno una visione d'insieme sull'ubicazione delle SAC iscritte negli inventari. Tale informazione è necessaria per stabilire il consumo di SAC nell'ambito di progetti federali.*
 - *Con l'aiuto della carta indicativa che deve essere realizzata dai Cantoni conformemente al principio 7, i Cantoni devono indicare agli Uffici federali / ai richiedenti eventuali superfici per la valorizzazione e fornire il loro aiuto nell'ambito della ricerca di superfici idonee.*
 - *La responsabilità per ciascun progetto di compensazione spetta alle autorità federali / ai richiedenti*

USC, ASF e WWF chiedono che l'espressione «in linea di principio» venga stralciata dal testo. La Confederazione non dovrebbe beneficiare di alcun trattamento speciale.

- ➔ *Con l'obbligo di compensare tutte le SAC utilizzate con superfici di uguale estensione e qualità, l'obbligo della Confederazione è più elevato e il proprio margine di manovra è più limitato rispetto a quelli dei Cantoni, i quali sono tenuti a effettuare una compensazione solo qualora superino la soglia minima del contingente.*

- ➔ A proposito dell'espressione «*in linea di principio*» è stato detto quanto segue: *in singoli casi può accadere che una compensazione non sia possibile a causa della mancanza di superfici per la valorizzazione o per via del mancato sostegno da parte dei Cantoni. Con l'obbligo di compensazione l'esecuzione di un progetto non può essere, per definizione, impedita.*

FR teme che nei documenti non vengano fornite cifre sul futuro consumo di SAC. In particolare andrebbe indicato quante SAC verranno probabilmente consumate nei prossimi anni per progetti federali e occorrebbe sottolineare che questi ultimi, insieme ai richiedenti agricoli, genereranno verosimilmente il maggiore consumo di SAC. Tutto ciò anche nell'ottica di un coordinamento tra gli Uffici federali.

- ➔ Attualmente non ci sono stime sul consumo futuro di SAC da parte degli Uffici federali. Nell'ottica di un migliore coordinamento tra gli Uffici federali nell'ambito di progetti infrastrutturali, la Conferenza sull'assetto del territorio della Confederazione (CAT) ha creato nel frattempo una commissione «pianificazione settoriale» (cfr. a tal proposito anche il Rapporto in adempimento del postulato Vitali [13.3461. Valutazione della pianificazione settoriale della Confederazione]). In futuro questa esigenza potrà essere eventualmente tematizzata nell'ambito di tale commissione.
- ➔ Occorre altresì sottolineare come il consumo di SAC venga ridotto attraverso il sostanziale obbligo di compensazione in ambito di progetti federali.

FR e VS temono che a causa dell'obbligo di compensazione nell'ambito di progetti federali, i progetti infrastrutturali subiscano notevoli rallentamenti.

- ➔ Se questo sarà o meno il caso, lo dimostrerà l'esperienza. Se la compensazione viene pianificata bene e il Cantone allestisce una carta indicativa con superfici rivalorizzabili e ricoltivabili, tutto ciò potrà essere evitato.

AG desidera che si specifichi quando debba essere presa in considerazione una compensazione sovracantonale di SAC nell'ambito di progetti federali. GE, inoltre, propone che ciò debba sempre essere preso in considerazione. ZH propone che la compensazione di SAC nel quadro della proporzionalità possa essere effettuata anche attraverso modalità intercantonalni.

- ➔ L'aspetto della compensazione sovracantonale viene specificata nel principio relativo alla compensazione nell'ambito di progetti federali.

Diversi partecipanti all'audizione si sono occupati dei progetti previsti all'aeroporto di Zurigo.

La società Aeroporto di Zurigo SA e SWISS sono dell'opinione che il Piano settoriale SAC non sia sufficientemente coordinato con il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, soprattutto con la scheda di coordinamento PSIA relativa all'aeroporto di Zurigo e con il Piano settoriale militare. In tal modo non verrebbe adempiuto l'obbligo di coordinamento ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LPT.

- ➔ L'UFAC in quanto autorità della Confederazione competente nel settore aeronautico e rappresentante degli interessi nazionali, è stato coinvolto nell'elaborazione del Piano settoriale delle SAC e ha accompagnato i lavori. Lo stesso vale per il DDPS per quanto riguarda le questioni militari.
- ➔ Nella scheda di coordinamento PSIA relativa all'aeroporto di Zurigo viene indicato che «nella gestione delle superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC), che vengono richieste per la costruzione di infrastrutture nazionali, occorrerebbe stabilire una regolamentazione generale a livello federale». Con la creazione dei principi 14-15 nel Piano settoriale rielaborato, si adempie a tale compito. Inoltre, firmando la Dichiarazione d'intenti del dicembre 2017 concernente la compensazione delle SAC da applicare in principio nell'ambito di progetti federali, l'UFAC ha già dichiarato di essere disposto a compensare o a fare in modo che venga compensato il consumo di superfici designate come SAC negli inventari nonché a promuovere tale compensazione.

La società Aeroporto di Zurigo SA è dell'opinione che le SAC inventariate all'interno del perimetro dell'aeroporto debbano essere tolte dall'inventario SAC del Cantone ed eliminate dal contingente SAC del Cantone. PLR, economiesuisse, AEROSWISS e SWISS sono dello stesso parere, e tuttavia fanno generalmente rife-

rimento «alle infrastrutture stabilite nei Piani settoriali». AG, BE, SH, ZG e l’Ufficio di pianificazione del Canton VS chiedono che il contingente cantonale possa essere ridotto qualora non fosse possibile effettuare una compensazione.

- ➔ *L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese ha calcolato che l’attuale estensione minima di SAC è appena sufficiente per poter nutrire la popolazione svizzera in caso di grave penuria. I contingenti cantonali, quindi, non possono essere ridotti.*
- ➔ *Oltre alle SAC comprese all’interno del perimetro dell’aeroporto in questione, negli inventari SAC dei Cantoni vi sono altre superfici che sono utilizzabili solo limitatamente a scopi agricoli. Tra di esse possono essere annoverate le superfici negli spazi riservati alle acque. Ciò nonostante queste ultime possono essere utilizzate, in caso di penuria, per la produzione di derrate alimentari. Tutto ciò vale anche per le SAC situate all’interno del perimetro dell’aeroporto.*
- ➔ *Spetta al Cantone decidere come e dove garantire le proprie SAC (cfr. art. 28 cpv. 1 OPT). Con l’approvazione del Piano direttore cantonale da parte del Consiglio federale (settembre 2015) è stato inoltre stabilito in modo vincolante per le autorità che il Canton Zurigo garantisce con il suo inventario SAC il contingente previsto dalla Confederazione. Va inoltre ricordato che solo a partire dall’ulteriore estensione del perimetro dell’aeroporto, all’interno di questo stesso perimetro vi saranno delle SAC.*
- ➔ *Ai sensi dell’articolo 18 dell’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR; RS 814.600), inoltre, sussiste l’obbligo di riciclare nella misura più completa possibile il suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore. Tale suolo può essere utilizzato per la valorizzazione di superfici e, con ciò, per la compensazione di SAC.*

La società Aeroporto di Zurigo SA deplora di non essere stata sufficientemente coinvolta nell’elaborazione del Piano settoriale ai sensi dell’articolo 18 OPT e che quindi la compensazione dovrebbe valere solo per le autorità federali.

- ➔ *Per quanto riguarda le organizzazioni e le persone interessate di diritto pubblico e privato che non appartengono all’amministrazione, e a cui tuttavia sono affidati compiti pubblici, si è ritenuto opportuno concedere la possibilità di esprimersi nell’ambito della procedura ai sensi dell’articolo 19 OPT. Occorre infine tener presente che molte delle loro richieste sono già state accolte dalle autorità federali competenti in ciascun ambito settoriale nel quadro della collaborazione.*

PLR, economiesuisse, Aeroporto di Zurigo SA e AEROSWISS chiedono che per i progetti infrastrutturali di interesse nazionale venga allestito un contingente federale di SAC. La compensazione di SAC dovrebbe perciò essere realizzata in quei Cantoni che dispongono di un sufficiente margine di manovra SAC e di superfici da valorizzare. Nel caso in cui i Cantoni non intendessero compensare tali SAC, dovrebbe essere possibile obbligarli a farlo. Il contingente federale dovrebbe valere anche per le compensazioni di SAC che vengono utilizzate in ambito di compensazioni ecologiche.

- ➔ *Allestire un contingente federale non è fattibile. A tale scopo la Confederazione dovrebbe chiedere a ogni Cantone un certo numero di SAC inventariate, richiesta a cui i Cantoni non darebbero seguito; è poco probabile, infatti, che i Cantoni accettino di ridurre sensibilmente il loro margine di manovra per la compensazione di SAC che vengono utilizzate per progetti cantonali. La creazione di un contingente federale necessiterebbe, infine, un adeguamento delle basi giuridiche.*
- ➔ *Vi sono provvedimenti di compensazione ecologica e di sostituzione ai sensi della LPN riguardanti le SAC i quali non modificano le qualità del suolo e che perciò non ne causano un consumo. In linea di massima andrebbero privilegiati tali provvedimenti.*

2.7.5 Monitoraggio dell'evoluzione degli inventari SAC

Principio 13 (P15)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, BE, FR, GR, LU, NE, NW, SG, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH), PSS, USC, CCGEO, numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni (SSP, svu/asep, swiss granum, USPV) nonché un'azienda (Swissgrid AG) si sono espressi sul principio 13 con oltre 20 richieste e osservazioni.

Molti Cantoni (FR, GR, SG, SO, SZ, VD, ZH) hanno accolto con favore il principio. Numerosi altri partecipanti hanno espresso soddisfazione per la possibilità di accedere ai dati aggiornati annualmente (PS, SSP e altri).

L'aggiornamento annuale dei geodati è stato respinto da AG, AI, LU, NW e SH. Questi ultimi ritengono tale onere sproporzionato e considerano un aggiornamento ogni quattro anni (in occasione del rendiconto sullo stato della pianificazione direttrice) sufficiente. LU e ZG hanno espresso un parere critico sull'onere e hanno posto la questione del finanziamento. ZG, inoltre, lamenta delle ridondanze tra i principi 13, 14 e 15.

- ➔ *Si mantiene l'aggiornamento annuale. Già nella Guida 2006 era stata sottolineata l'importanza di geodati costantemente aggiornati che consentono una visione d'insieme sullo stato attuale delle SAC.*
- ➔ *Il principio 13 chiede che i geodati vengano aggiornati su base annuale, senza spiegazioni o interpretazioni. Il rendiconto dei Cantoni sui cambiamenti e la gestione delle SAC (P15) avviene con cadenza quadriennale. La statistica della Confederazione (P14) si basa sui geodati e sui rendiconti di tutti i Cantoni. L'interazione tra i tre principi viene meglio descritta nel Rapporto esplicativo.*

Principio 14 (P16)

Alcuni Cantoni (AG, AI, SG, SZ), PVL, USC, due partecipanti regionali (AgorA, AgriJura) nonché diverse associazioni, organizzazioni e fondazioni (ASSAF, FSU, Prométerre, ASF, Uniterre) si sono espressi sul principio 14 con 14 richieste e osservazioni.

Singoli Cantoni (AG, AI, SG, SZ) e altri partecipanti (FSU) hanno approvato il principio in modo esplicito.

Diverse associazioni (USC, AgriJura, ASSAF, Prométerre, ASF, Uniterre) sono dell'opinione che la statistica della Confederazione dovrebbe essere pubblicata una volta all'anno e costantemente aggiornata. La giustificazione addotta è che, siccome i geodati vengono aggiornati dai Cantoni con cadenza annuale (P13), la Confederazione dovrebbe aggiornare la propria statistica in sintonia con tale cadenza. È stato inoltre avanzato l'argomento che, data la riserva di SAC sempre più esigua, un aggiornamento quadriennale non è sufficiente.

- ➔ *La statistica della Confederazione comprende valutazioni relative a tutta la Svizzera e contiene, oltre all'evoluzione delle SAC (dimensioni e cambiamenti delle ubicazioni), anche altre indicazioni relative alla gestione delle SAC da parte dei Cantoni (ad es. nuovi rilevamenti). L'aggiornamento viene effettuato giustamente in sintonia con la cadenza dei rendiconti dei Cantoni (P15).*

2.7.6 Rendiconto e verifica degli inventari SAC

Principio 15 (P17)

Alcuni Cantoni (AG, AR, BE, GE, GL, GR, NE, SG, SH, SZ, TI, VD, ZG), PSS, UCS, USC, due partecipanti regionali (AgorA, AgriJura) nonché alcune associazioni, organizzazioni e fondazioni (ASSAF, SSP, FSU, svu/asep, swiss granum, Uniterre) si sono espressi sul principio 15 con oltre 20 richieste e osservazioni.

Il principio è stato accolto, in larga misura, favorevolmente, con diverse richieste di modifiche e chiarimenti.

GR chiede che lo sviluppo delle qualità SAC debba essere indicato solo per i suoli inseriti nell'inventario dopo nuovi rilevamenti, valorizzazioni e ricoltivazioni. SSP ritiene che la valutazione quadriennale della qualità del suolo sia indispensabile per i suoli la cui qualità può mutare rapidamente a seguito di un'utilizzazione (in particolare suoli organici e sensibili alla compattazione). Per i restanti suoli, basterebbe una prova di qualità fornita a intervalli più lunghi.

- ➔ *Il rapporto deve indicare i cambiamenti più importanti nell'ambito della qualità delle SAC come, ad esempio, quelli causati dall'immissione di inquinanti, da eventi naturali e da altri eventi specifici. Occorre rivolgere particolare attenzione ai suoli molto sensibili che cambiano rapidamente. Il rapporto esplicativo verrà opportunamente adeguato.*

GE chiede che il rendiconto debba contenere anche una previsione dell'evoluzione dell'inventario SAC fondata sullo sviluppo definito nel piano direttore per un orizzonte temporale di 15 anni.

- ➔ *È stato integrato nel Rapporto esplicativo.*

Nell'ottica della verifica descritta dall'ARE nel rapporto esplicativo, è stato chiesto un chiarimento relativo alla legittimità con cui l'ARE può adottare ogni singola misura nel caso in cui il margine di manovra SAC di un Cantone sia ancora limitato (AG, GE). Sarebbe altresì poco chiaro cosa si intende con «limitato» (AG). A più riprese, inoltre, è stata sollevata la questione delle sanzioni in caso di non adempimento dei requisiti stabiliti dalla Confederazione o di superamento dell'estensione minima delle superfici, ed è stato chiesto un chiarimento a tal proposito (USC, UCS, swiss granum, Uniterre).

- ➔ *Il rendiconto deve altresì contribuire a individuare tempestivamente i problemi e, se possibile, a conservare il margine di manovra dei Cantoni. Le misure e le eventuali sanzioni vengono stabilite dall'ARE, caso per caso, in conformità alla specifica situazione di ogni Cantone. Tutto ciò è stato integrato nel Rapporto esplicativo.*

ZG chiede lo stralcio di questo principio, poiché vi sarebbero inutili ridondanze con i principi 13 e 14.

- ➔ *Per quanto riguarda i rapporti tra i principi 13, 14 e 15: cfr. il commento al principio 13.*

SH ha espresso parere negativo in quanto il rendiconto quadriennale sullo stato della pianificazione direttive viene ritenuto sufficiente. Diverse associazioni, al contrario, sono dell'opinione che, tenendo conto della crescente esiguità delle SAC, il rendiconto andrebbe stilato in modo continuativo (analogamente al principio 14).

- ➔ *Il principio 15 specifica le esigenze in ambito di rendiconto delle SAC. Esso può essere integrato nel rapporto sullo stato della pianificazione direttrice (art. 9 cpv. 1 OPT). L'allestimento di un rendiconto annuale da parte dei Cantoni rappresenterebbe un onere sproporzionato.*

2.7.7 Casi speciali

Principio 16 (P18)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, FR, GE, GL, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, VS, ZG, ZH), PVL, Verdi vodesi e PSS, SAB, ACS e UCS, economiesuisse, USC, Cercle Sol e CFNP, tre partecipanti regionali (AgriGenève, AgriJura, RWU) un Comune, numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni che operano in particolare nell'agricoltura, nella protezione della natura e nella pianificazione del

territorio (19) nonché due aziende (Nivalp SA, KIBAG AG) si sono espressi in merito ai casi speciali con oltre 100 richieste e osservazioni.

In linea di principio le disposizioni e i principi relativi alla gestione dei casi speciali sono stati accolti con favore da diversi partecipanti (AG, AI, BE, BL, GE, GR, SO, SZ, PSS, AG Berggebiet, CFNP, svu/asep). GR e VD hanno apprezzato in modo particolare la regolamentazione uniforme relativa alla gestione dei casi speciali e la stabilità e la certezza del diritto che da essa derivano. FR e RWU esigono che il margine di manovra per i Cantoni venga valutato caso per caso.

In alcuni pareri è stato rilevato come il campo di applicazione del principio 16 sia poco chiaro.

- ➔ *Precisazione nel rapporto esplicativo: il principio vale per le SAC comprese negli inventari e destinate a nuove utilizzazioni speciali, nonché per le SAC recentemente inserite nell'inventario. Le utilizzazioni speciali già esistenti sulle SAC non devono essere oggetto di verifica.*

È stato chiesto da più partecipanti di integrare la tabella relativa ai casi speciali nel piano settoriale, conferendole in tal modo una valenza più vincolante (AG, VS, USC, Nivalp SA, ASF)

- ➔ *La tabella viene mantenuta nel rapporto esplicativo. Non è definitiva e può essere modificata alla luce di nuove conoscenze. Tutto ciò deve rimanere possibile senza la necessità di procedere a un adeguamento del piano settoriale.*

Serre

A più riprese è stato chiesto che le serre, indipendentemente dal tipo di produzione (dipendente e indipendente dal suolo) debbano essere conteggiate, in linea di massima, come SAC, poiché servono alla produzione di derrate alimentari (SAB, ACS, AG Berggebiet, AgriGenève, economiesuisse, HEV, Nivalp SA, Prométerre, SSIC). Da parte sua WWF è dell'opinione che, dal punto di vista della sicurezza alimentare, sia più opportuno utilizzare i migliori suoli per le colture stagionali in pieno campo e allestire le serre su superfici meno produttive.

- ➔ *L'obiettivo principale del piano settoriale SAC è la garanzia dell'approvvigionamento alimentare; ciò, tuttavia, non significa che nel piano settoriale vengano affrontati e risolti tutti gli elementi della sicurezza alimentare. Esso si concentra sulla conservazione dei suoli fertili, condizione sine qua non per gran parte della produzione di derrate alimentari. Le forme di produzione indipendenti dal suolo forniscono anch'esse un importante contributo; sarebbe tuttavia contrario alla logica del piano settoriale se, in generale, si conteggiassero le superfici in tale ambito indipendentemente dal criterio della qualità SAC del suolo. Per tutti i casi speciali deve valere lo stesso standard. I criteri alla base del computo sono che la qualità SAC del suolo non venga compromessa e la coltivazione delle colture bersaglio sia possibile entro un anno.*

Circa la metà dei Cantoni che si sono espressi chiede che le serre con una produzione dipendente dal suolo e i polytunnel annuali vengano conteggiati qualora i suoli presentino qualità SAC (AI, FR, GR, LU, TI, VS) e siano adempiuti altri criteri (BE, SH, SZ, ZH). AG esige che il computo sia provvisorio fino a un chiarimento definitivo. Jardin Suisse è favorevole a fissare il computo caso per caso. GE, VD e Nivalp SA sono dell'opinione che una distinzione tra polytunnel temporanei e annuali non sia opportuna né attuabile. Singoli partecipanti, infine, chiedono esplicitamente che le serre non vengano conteggiate (FP, un privato) e che il consumo di suolo da esse causato venga compensato (WWF).

- ➔ *Si mantengono le attuali disposizioni (serre momentaneamente non conteggiate). Una regolamentazione definitiva è prevista per la 2^a fase della rielaborazione del piano settoriale, non appena saranno disponibili le necessarie conoscenze scientifiche.*

A più riprese è stato chiesto di colmare rapidamente le lacune in termini di conoscenze per poter mettere in atto una regolamentazione esaustiva (BE, BL, SG, SO, AgriGenève, Cercle Sol).

- ➔ *La richiesta è stata accolta. Sono in corso degli studi.*

Superfici per la promozione della biodiversità

Alcuni Cantoni (AR, SG, ZG) e tre organizzazioni (BirdLife, Pro Natura, FP) sottolineano il fatto che l'attuazione della legislazione federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della Strategia Biodiversità Svizzera non sia possibile senza intaccare le riserve di SAC. Deve essere ad esempio possibile provvedere a superfici di compensazione ecologica sulle SAC ai sensi dell'articolo 18b LPN. La promozione della biodiversità andrebbe regolamentata in modo adeguato e differenziato. Da più parti sono state citate misure quali boschetti, siepi e terreni incolti da autorizzare sulle SAC (BE, GL, TI, VS).

Gli ambienti legati all'agricoltura, invece, chiedono che le superfici con limitazioni di utilizzazione sancite dalla legge (ad es. zone protette) non vengano generalmente conteggiate. Tali superfici non sarebbero di alcun valore per l'avvicendamento delle colture e la loro reimmissione nell'ambito delle superfici produttive non sarebbe assolutamente possibile per legge (USC, Prométerre).

- ➔ *Per tutti i casi speciali deve valere lo stesso standard. I criteri alla base del computo, quindi, sono che la qualità SAC del suolo non venga compromessa e la coltivazione delle colture bersaglio sia possibile entro un anno. Di conseguenza le misure per la promozione della biodiversità possono essere conteggiate come SAC, a seconda della strutturazione, anche se queste SAC sono vincolate da limitazioni di utilizzazione. La tabella contenuta nel Rapporto esplicativo è stata precisata di conseguenza.*
- ➔ *Per la reimmissione di superfici con limitazioni legali di utilizzazione, ad esempio spazi riservati alle acque, queste limitazioni possono essere revocate in caso di grave penuria.*

Zone d'estrazione e discariche / Gestione di superfici utilizzate temporaneamente

Nel caso di superfici temporaneamente richieste o danneggiate, occorrerebbe verificare la possibilità di evitare il loro stralcio dall'inventario SAC. È ciò che chiede PVL, tenendo conto dei progetti di protezione contro le piene. Si presume che, in ambito di esecuzioni svolte in modo competente, sia possibile mantenere la qualità del suolo; il conteggio di tali superfici, perciò deve sempre essere possibile (e non solo dopo l'esecuzione della ricoltivazione). ASIC ha inoltrato una richiesta di ugual tenore per le zone d'estrazione e le discariche.

- ➔ *La regolamentazione non verrà adeguata. Una richiesta di più lunga durata, come nel caso delle zone d'estrazione e delle discariche, non è compatibile con il criterio della disponibilità in caso di necessità. Tali superfici devono essere stralciate dall'inventario e possono essere nuovamente conteggiate solo dopo che la ricoltivazione sia stata eseguita.*

Dovrebbe essere possibile evitare la compensazione di superfici d'estrazione sollecitate temporaneamente (Bureau des Métiers, KIBAG AG). Dopo l'estrazione, l'imprenditore deve poter disporre di SAC supplementari per le trattative (ASIC).

- ➔ *Una compensazione delle superfici d'estrazione la cui ricoltivazione è regolamentata in modo vincolante già in ambito di sollecitazione, non viene mai richiesta nel piano settoriale. La regolamentazione dettagliata della compensazione è di competenza dei Cantoni. Le SAC supplementari di nuova creazione possono essere conteggiate come compensazione ai sensi del principio 8 o del principio 12. Se e attraverso quali meccanismi l'azienda venga indennizzata per questa compensazione non riguarda il contenuto del presente piano settoriale.*

La formulazione del principio andrebbe modificata come segue (VD, ASIC): «Non appena la struttura del suolo subisce interventi permanenti [invece di pesanti] (modellazione del terreno) o il suolo è rimosso *durevolmente*,...».

- ➔ *La formulazione viene adeguata affinché risulti chiaro che tali superfici devono essere stralciate dall'inventario fintantoché non sia possibile dimostrare che adempiono nuovamente ai criteri di qualità.*

Spazi riservati alle acque

USC e AgriJura sottolineano una incompatibilità con l'articolo 36a capoverso 3 della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) in cui si afferma che lo spazio riservato alle acque non è considerato come SAC. Si chiede che gli spazi riservati alle acque non rientrino nel computo del contingente SAC poiché esse, a causa delle limitazioni di utilizzazione, non avrebbero alcun valore per l'avvicendamento delle colture e vengono degradate da depositi di ghiaia e dall'erosione (AI, USC, AgriJura, Prométerre, ASF). Le SAC nello spazio riservato alle acque, inoltre, complicano i progetti di protezione contro le piene e di rinaturalazione (LU).

- *La gestione delle superfici coltive con qualità SAC all'interno dello spazio riservato alle acque è disciplinata all'articolo 41c^{bis1} OPAc. L'indicazione contenuta nel Rapporto esplicativo è stata corretta.*

Integrazione nella tabella: erosione di SAC in seguito a una piena: le SAC, erose a causa di piene, devono essere stralciate dall'inventario cantonale delle SAC e non devono essere compensate (AR, SG, ZH, BirdLife, Pro Natura).

- *Ai sensi della «Guide modulaire pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse» di DCPA, CDCA, UFAM, ARE e UFAG del giugno 2019, le SAC che vanno perse a causa dell'erosione devono essere compensate; tutto ciò tenendo conto dell'erosione ammessa delle sponde, la quale viene definita nella suddetta guida.*

Campi da golf / Impianti per il tempo libero / Orti e giardini domestici

SH e ZH chiedono di conteggiare i campi da golf con modellazione del terreno e gli impianti per il tempo libero qualora si dimostri che i criteri sono adempiuti. La stessa richiesta è stata formulata anche per quanto riguarda orti e giardini domestici (SH, ZH, UCS, Institut Agricole FR).

- *La regolamentazione ai sensi della quale i campi da golf (solo aree con modellazione del terreno), gli impianti per il tempo libero e gli orti e i giardini domestici non sono in via di principio conteggiati, viene mantenuta. Essa vale per tutti gli impianti; non è previsto un esame caso per caso.*

Colture frutticole, bacche / Vivai, colture di alberi di Natale

VD chiede che la limitazione «sempreché il suolo non sia degradato» non valga solo per i vigneti, ma anche per i succitati casi speciali.

- *Modifica della tabella: l'indicazione «sempreché il suolo non sia degradato» viene cancellata. Tale richiesta vale per tutti i casi speciali, ai quali si accenna già nel Rapporto esplicativo.*

2.7.8 Regolamentazioni in funzione della base di dati dei Cantoni

Principio 17 (cancellato senza alcuna sostituzione)

La maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GR, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH), PLR, PVL, PSS e UDC, SAB, ACS e UCS, economiesuisse, USC e USAM, Cercle Sol, tre partecipanti regionali (AgorA, AgriGenève, AgriJura), un Comune, numerose associazioni, organizzazioni e fondazioni con interessi in particolare in ambito di agricoltura, pianificazione del territorio e protezione della natura (16), diverse aziende (Aeroporto di Zurigo SA, SoilCom GmbH, SWISS) nonché due privati si sono espressi sul principio 17 con oltre 70 richieste e osservazioni.

I pareri concernenti il principio 17 sono prevalentemente negativi.

La maggioranza dei Cantoni (AI, AR, BE, GR, LU, NE, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG) nonché numerose associazioni e altri partecipanti (UDC, USC, Pro Natura, BirdLife, diverse organizzazioni agricole, FP) hanno respinto la possibilità di negoziare o l'hanno valutata in modo molto critico (FR, OW, VD, VS, PSS e SSP). Diversi partecipanti (AG, SG, ZH, PVL, ACS, Cercle Sol) sono dell'opinione che l'introduzione di un meccanismo di questo tipo sia prematura e vada valutata solo quando in tutti i Cantoni saranno disponibili dati esaustivi relativi alle superfici.

Un altro argomento che si oppone alla trattativa di contingenti SAC è che con essa si corre il rischio di mancare l'obiettivo del piano settoriale, ossia conservare i suoli migliori in tutta la Svizzera, e di pregiudicare il principio secondo cui i Cantoni devono fornire un contributo in modo solidale. La trattativa, inoltre, favorirebbe quei Cantoni che dispongono di un margine di manovra SAC (offerta) e che godono di una situazione finanziaria solida (domanda). Si teme anche che la qualità delle SAC possa complessivamente diminuire nel caso in cui le SAC vengano spostate dall'Altopiano in regioni con suoli meno profondi o caratterizzate da condizioni climatiche peggiori. Tale progetto non sarebbe infine realistico poiché in nessun Cantone vi sarebbe un margine di manovra SAC importante.

Alcuni partecipanti si sono espressi positivamente, avanzando comunque determinate condizioni o riserve, in merito alla possibilità di una trattativa (BS, SG, SH, l'UCS). È stata perciò chiesta una regolamentazione che riguardi, ad esempio, una limitazione a una percentuale massima del contingente cantonale, una determinazione del prezzo o direttive più severe relative alla qualità.

Il principio è stato approvato esplicitamente da una minoranza dei partecipanti (GE, PLR, economiesuisse, Aeroporto di Zurigo SA, HEV, SSIC, SWISS). La trattativa offre una flessibilizzazione auspicata e necessaria per lo sviluppo economico, senza ridurre l'estensione minima complessiva a livello nazionale delle SAC. I Cantoni che presentano una forte crescita economica e demografica sarebbero, in tal modo, meno limitati. L'ubicazione delle SAC, nell'ottica della sicurezza alimentare, sarebbe di secondaria importanza. La regolamentazione, inoltre, costituirebbe un incentivo per i Cantoni a completare in tempi brevi la mappatura dei suoli. Alcuni dei partecipanti che si sono espressi positivamente, chiedono che la trattativa sia resa possibile immediatamente e senza condizioni restrittive (USAM, Centre Patronal, SSIC).

→ *Il principio viene cancellato senza alcuna sostituzione.*

Principio 18 (P10, capitolo compensazione di SAC)

Alcuni Cantoni (AG, AI, GE, GR, JU, NE, NW, SG, SH, SZ, VD, ZG), PSS, un partecipante regionale (AgriGenève), diverse associazioni, organizzazioni e fondazioni (BirdLife, Bündner Bauernverband, FSU, Pro Natura, svu/asep) nonché due privati si sono espressi sul principio 18 con oltre 20 richieste e osservazioni.

AI, PSS e svu/asep hanno accolto favorevolmente il principio.

JU, NE, ZG e FSU ritengono che il principio non sia chiaro, anche in relazione al principio 8. GE e AgriGenève sono dell'opinione che costruzioni e impianti agricoli conformi alla zona debbano essere dispensati dall'obbligo di compensazione. NW propone che nel caso di costruzioni agricole conformi alla zona si verifichi se occorre o meno procedere a una compensazione. AG, SG e VD nonché BirdLife e Pro Natura sottolineano come una compensazione in funzione della quantità e della qualità presupponga una mappatura; non sarebbe tuttavia chiaro se occorra o meno obbligare i Cantoni con una base di dati insufficiente a introdurre una normativa in ambito di compensazione. Due privati chiedono lo stralcio del principio poiché favorirebbe la passività dei Cantoni in ambito di mappatura delle SAC.

→ *Il principio 18 viene unito al principio 8 e quindi spostato nel capitolo relativo alle misure di compensazione. Viene inoltre precisato cosa si intende con «una regolamentazione sulla compensazione», in quali circostanze sia obbligatoria l'introduzione di una tale regolamentazione, e in che misura si debbano tenere in considerazione qualità e quantità. La decisione è demandata alla valutazione discrezionale dei Cantoni; si sottolinea, infine, come la regolamentazione sia pensata nell'ottica di un principio di prevenzione e possa rappresentare un incentivo per una mappatura quanto più rapida possibile.*

Osservazione conclusiva: siccome i principi 17 e 18 vengono spostati in un altro capitolo, il capitolo «Regolamentazioni in funzione della base di dati dei Cantoni» viene eliminato.

2.8 SAC e ponderazione degli interessi

Diversi Cantoni (AI, GR, NE, OW, SH, VD, VS), PVL e PSS, ACS, USC e USAM, un partecipante regionale (AgriJura), due associazioni e organizzazioni (FSU, SVIL), due aziende (Nivalp SA, Swissgrid AG) nonché un privato si sono espressi sul tema «SAC e ponderazione degli interessi» con oltre 20 richieste e osservazioni.

VD chiede che si menzioni la necessità di prendere in considerazione la legge sulla protezione dell'ambiente e la legge sulla protezione delle acque. SH ritiene che occorra una precisazione sul fatto che, accanto alla protezione delle terre coltive, anche la protezione della natura e del paesaggio costituisca una priorità.

- ➔ *In una ponderazione degli interessi esaustiva confluiscono tutti gli interessi in gioco. A seconda dei casi, questi interessi possono anche essere quelli della protezione della natura, dell'ambiente, delle acque o del paesaggio. Il riferimento a tali interessi funge da esempio.*

AI, USC e AgriJura sono d'accordo con quanto si afferma nel capitolo relativo alla ponderazione degli interessi secondo cui le SAC possono essere utilizzate o altri interessi possono prevalere, se non sussistono valide alternative. L'agricoltura dovrebbe essere posta sullo stesso piano degli interessi pubblici.

- ➔ *Le SAC devono essere valutate ai sensi delle disposizioni legali vigenti nell'ambito di una ponderazione degli interessi. Esse, tuttavia, rimangono parte integrante della ponderazione degli interessi e non beneficiano di una protezione assoluta.*

2.9 Obblighi delle singole autorità

Il Canton VD, PSS, UCS, USC nonché un partecipante regionale (ACF) si sono espressi in merito agli obblighi delle singole autorità con 5 richieste e osservazioni.

SSV chiede a Confederazione e Cantoni di includere e accogliere in modo tempestivo, durevole e trasparente le richieste formulate a livello comunale, ossia da città e Comuni. I Cantoni devono collaborare con le città e i Comuni situati sul loro territorio e informarli a tempo debito ed esaustivamente sui provvedimenti cantonali relativi al Piano settoriale SAC. Anche l'Associazione dei Comuni del Cantone di Friburgo chiede che i Comuni vengano coinvolti in modo adeguato.

- ➔ *La garanzia delle SAC è di responsabilità dei Cantoni. Di conseguenza, spetta a loro decidere quale sia il modo più adeguato di includere i Comuni nelle diverse procedure.*

2.10 Prove

Alcuni Cantoni (AR, BE, BS, LU, SG, SH, VD, ZH), Verdi vodesi e PSS nonché tre organizzazioni e fondazioni (BirdLife, Pro Natura, FP) si sono espressi in merito alle prove con 15 richieste e osservazioni.

Diversi Cantoni (AR, BS, LU, SG, VD, ZH), alcuni partiti politici (PSS e Verdi vodesi) nonché le organizzazioni che operano nella protezione della natura sottolineano che nel capitolo «Prove» si dovrebbe affrontare anche la questione della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), descrivendo la compatibilità di quest'ultima con il Piano settoriale SAC. Andrebbero in particolare illustrate le possibilità relative alla realizzazione dell'infrastruttura ecologica, poiché anche la SBS dipende dalla richiesta di SAC.

- ➔ *È stato inserito un sottocapitolo ad hoc.*

BE, inoltre, sottolinea come occorra chiarire in modo sistematico le ripercussioni del Piano settoriale sulle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economia, società, ambiente) e illustrarle nel Rapporto esplicativo.

- ➔ *Il rapporto tra il Piano settoriale e la Strategia per lo sviluppo sostenibile viene brevemente descritto nel capitolo 6.2. Tali considerazioni verranno ulteriormente précisate. Un'analisi dettagliata è stata tuttavia ritenuta, nel quadro del piano settoriale, non adeguata a livello di autorità.*

2.11 Conclusioni

Tutti i partecipanti all'audizione, quasi senza eccezioni, considerano essenziale la conservazione delle SAC; la maggior parte dei pareri va intesa come critica costruttiva. Spesso si tratta di chiarimenti o integrazioni in relazione ai principi.

A seguito di una flessibilità ritenuta insufficiente, il Piano settoriale è stato respinto in toto da USAM, Centre Patronal e USPI, i quali peraltro ritengono importante la conservazione delle SAC. Dal canto suo, anche la Bündner Bauernverband (l'associazione dei contadini grigionesi) ha respinto il Piano settoriale, da una parte perché ritiene che la regolamentazione sulla compensazione sia troppo poco chiara e, dall'altra, perché è totalmente contraria alle trattative relative alle SAC. Secondo il WWF, infine, il Piano settoriale non prende sufficientemente in considerazione le esigenze in ambito di promozione della biodiversità: un Piano settoriale moderno dovrebbe tenere conto di tutte le funzioni del suolo.

La rielaborazione del Piano settoriale intende rafforzare e rendere durevole nel tempo lo sviluppo. Con i principi chiarificatori relativi alla compensazione da parte dei Cantoni e in ambito di progetti federali, e grazie a messaggi più precisi rispetto a quelli formulati nel 1992, è possibile garantire il rafforzamento del Piano settoriale. Ai fini di sviluppare ulteriormente nel limite del possibile il Piano settoriale, è stato deciso di mantenere i principi relativi al fondo, malgrado i commenti tendenzialmente negativi in proposito. I principi presentano le possibilità esistenti in ambito di gestione di SAC – non si tratta dunque di «principi inderogabili» – motivo per cui tale procedura viene considerata adeguata e mirata. Sono stati espressi pareri piuttosto negativi anche sul principio che obbliga i Cantoni senza dati affidabili a introdurre una regolamentazione sulla compensazione di SAC. A riguardo va stabilito in quali casi le SAC consumate, indicate nell'inventario, debbano essere compensate. I pareri negativi potrebbero in parte essere dovuti al fatto che i nessi con gli altri principi sulla compensazione risultavano poco chiari. Sono state intraprese le relative precisazioni, pertanto il principio va mantenuto. Questo principio tiene in considerazione la prevenzione e per i Cantoni dovrebbe costituire l'incentivo per far sì che i loro inventari vengano messi a punto il prima possibile.

Per molti partecipanti alla consultazione, e in particolare per i Cantoni, non era sufficientemente chiaro il fatto che con l'inserimento di tutte le superfici con qualità SAC nell'inventario e con l'indicazione di uno standard qualitativo minimo di mappatura, non si trattava di far sì che il Piano settoriale conferisse il compito di realizzare una nuova mappatura dei suoli. Esso si limita invece a indicare di quali criteri occorre tenere conto in ambito di nuovi rilevamenti, di aggiornamento degli inventari, di valorizzazioni e di ricoltivazioni. Le opzioni praticabili e le possibilità di finanziamento per una mappatura dei suoli di tutta la Svizzera sono oggetto di esame da parte della Confederazione e non vengono regolamentate attraverso il Piano settoriale.

A più riprese è stata criticata in particolare la compatibilità del Piano settoriale SAC con i provvedimenti della LPN. Per tenerne conto, si è sottolineata ulteriormente l'importanza della ponderazione degli interessi nell'ambito della quale, in conclusione, si decide caso per caso quale sia l'interesse prevalente. Devono essere inoltre definiti con maggiore chiarezza i provvedimenti della LPN compatibili con le SAC. La Strategia Biodiversità Svizzera è stata infine inclusa nel Capitolo relativo alle «Prove».

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

Cantone di Appenzello Esterno (AR), Cantone di Appenzello Interno (AI), Cantone di Argovia (AG), Cantone di Basilea Campagna (BL), Cantone di Basilea Città (BS), Cantone di Berna (BE), Cantone di Friburgo (FR), Cantone di Ginevra (GE), Cantone del Giura (JU), Cantone di Glarona (GL), Cantone dei Grigioni (GR), Cantone di Lucerna (LU), Cantone di Neuchatel (NE), Cantone di Nidvaldo (NW), Cantone di Obvaldo (OW), Cantone di San Gallo (SG), Cantone di Sciaffusa (SH), Cantone di Soletta (SO), Cantone di Svitto (SZ), Cantone Ticino (TI), Cantone di Turgovia (TG), Cantone di Uri (UR), Cantone del Vallese (VS), Cantone di Vaud (VD), Cantone di Zugo (ZG), Cantone di Zurigo (ZH).

Partiti politici

PLR.I Liberali Radicali, Le/I Verdi vodesi, Partito verde liberale svizzero PVL, Unione democratica di centro UDC, Partito socialista svizzero PSS.

Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), Unione delle città svizzere (UCS).

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse, Unione Svizzera dei Contadini (USC), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM).

Associazioni / Organizzazioni / Fondazioni

Association pour la défense du sol agricole (ADSA), AEROSUISSE, Arbeitsgruppe Berggebiet c/o Solidaritätsfond Luzerner Bergbevölkerung (AG Berggebiet), Association des Communes du district de la Broye (ASCOBROYE), Association des Communes Fribourgeoises (ACF), Associazione svizzera per un settore agroalimentare forte (ASSAF), Association vaudoise de promotion des métiers de la terre (Prométerre), Bauernverband beider Basel (BVBB), Società svizzera di pedologia (SSP), Bündner Bauernverband, Bureau des Metiers, Centre Patronal, Associazione Svizzera dell'industria degli Inerti e del Calcestruzzo (ASIC), Federazione svizzera degli urbanisti (FSU), Associazione svizzera dei proprietari fondiari (APF), Centro nazionale d'informazione sul patrimonio culturale (NIKE), Pro Natura, Associazione Svizzera Frutta (ASF), Associazione svizzera per la protezione degli uccelli BirdLife, Organizzazione di categoria svizzera per cereali, semi oleosi e piante proteiche (swiss granum), Società Svizzera di studio per l'ordinamento territoriale e la politica regionale (ROREP-OEPR), Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft (SVIL), Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), Associazione svizzera dei professionisti dell'ambiente (svu/asep), Solothurner Bauernverband (SOBV), Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP), Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI Suisse), Uniterre, Associazione svizzera imprenditori giardinieri (JardinSuisse), Unione svizzera dei produttori di verdura (USPV), WWF Svizzera.

Conferenze / Commissioni

Cercle Sol, Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP), Conferenza dei Servizi Cantonalni per la Geoinformazione (CCGEO)

Partecipanti regionali / Gruppi di pianificazione

AgriGenève, AgriJura, Association des communes fribourgeoises (ACF), Association des groupements et organisations romands de l'agriculture (AgorA), Pro Agricultura Seeland, Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU).

Aziende

Aeroporto di Zurigo SA, KIBAG AG, Nivalp SA, SoilCom GmbH, Swiss International Air Lines (SWISS), Swissgrid SA.

Uffici cantonali

Cantone di Friburgo – Institut Agricole de l'Etat de Fribourg (cfr. pp FR), Cantone di Friburgo – Promotion économique du canton de Fribourg (cfr. pp FR), Cantone di Friburgo – Service de la mobilité (cfr. pp FR), Kanton Fribourg – Service de l'agriculture (cfr. pp FR), Cantone di Friburgo – Service de l'environnement (cfr. pp FR), Cantone del Vallese – Office cantonal de la construction du Rhône (cfr. pp VS), Cantone del Vallese – Office de construction des routes nationales (cfr. pp VS), Cantone del Vallese – Service de la mobilité (cfr. pp VS), Cantone del Vallese - Service de l'agriculture (cfr. pp VS), Cantone del Vallese – Service de l'énergie et des forces hydrauliques (cfr. pp VS), Cantone del Vallese – Service de l'environnement (cfr. pp VS), Cantone del Vallese – Service des forêts des cours d'eau et du paysage (cfr. pp VS), Cantone del Vallese – Service du développement territorial (cfr. pp VS).

Comuni

Comune di Attalens (cfr. pp FR), Comune di Broc (cfr. pp FR), Ville de Bulle (cfr. pp FR), Comune di Col-lombey-Muraz (cfr. pp VS), Comune di Corminbœuf (cfr. pp FR), Comune di Cugy (cfr. pp FR), Città di Friburgo (cfr. pp FR), Comune di Galmiz (cfr. pp FR), Comune di Gruyères (cfr. pp FR), Comune di La Brillaz (cfr. pp FR), Comune di La Roche (cfr. pp FR), Comune di Le Pâquier (cfr. pp FR), Comune di Lens (cfr. pp VS), Comune di Prez-vers-Noréaz (cfr. pp FR), Comune di Rechthalten (cfr. pp FR), Comune di St. Silvester (cfr. pp FR), Città di Sion, Comune di Vuisternens-devant-Romont (cfr. pp FR).